Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, concernente modificazioni alla legge del Registro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1937-XV, n. 22, al terz'ultimo comma, 1ª riga, dell'art. 1, nella parte che sostituisce l'art. 147 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, ove è detto: « Anche gli atti di opposizione *od* ingiunzione . . . » deve leggersi: « Anche gli atti di opposizione *ad* ingiunzione . . . » come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2433.

Provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 18 ottobre 1936-XIV;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per la agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 15.000.000 da iscriversi con decreto del Ministro per le finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1936-1937, per provvedere nei Comuni delle provincie di Belluno, Treviso e Udine danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936, che saranno indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze:

a) ai bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso e alla esecuzione di ufficio di piccole riparazioni di case urbane e rurali, atte a dare immediato ricovero stabile alla popolazione danneggiata;

b) all'esecuzione dei lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti e di sgombro delle macerie dalle aree pubbliche;

c) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche o di edifici di conto diretto dello Stato;

d) alla concessione di sussidi nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti del presente decreto per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici degli enti locali e di quelli di uso pubblico, nonchè di fabbricati urbani e rustici appartenenti ad enti e a privati.

Art. 2.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1 sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile, in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I proprietari di fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'Ufficio del genio civile competente, potranno ottenere sussidi, la cui misura non potrà superare le percentuali sottoindicate del valore dei fabbricati distrutti ovvero della spesa occorrente per i lavori di riparazione dei fabbricati danneggiati:

il 45 per cento per i proprietari con reddito annuo imponibile superiore alle L. 10.000;

il 50 per cento per i proprietari con reddito annuo imponibile da L. 5001 a L. 10.000;

il 60 per cento per i proprietari con reddito annuo imponibile non superiore a L. 5000.

Quando si tratti di fabbricati distrutti, il valore, agli effetti del presente articolo, è determinato dal Genio civile in rapporto alla spesa che occorrerebbe per la ricostruzione di ciascun fabbricato nelle condizioni in cui si trovava al 17 ottobre 1936-XIV, restando in facoltà del proprietario di ricostruire il nuovo edificio entro il limite di spesa corrispondente all'ammontare del sussidio concesso.

L'accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti il sussidio ai fini del presente articolo è fatto dal prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 4.

A corredo delle domande di sussidio devono essere prodotti all'Ufficio del Genio civile l'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati, ed il certificato catastale di attualità.

E' in facoltà del richiedente di dimostrare il possesso legittimo a tenore delle leggi civili ovvero con la produzione dei seguenti documenti:

a) certificato del podestà del Comune in cui trovasi il fabbricato danneggiato o distrutto, attestante che al 18 ottobre 1936 il richiedente il sussidio era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato stesso e che per il fabbricato medesimo trovavasi, in nome proprio, o di coloro dai quali lo acquistò, inscritto nei ruoli della imposta fabbricati.

Per le case rurali il certificato del podestà dichiarerà invece che le stesse sono destinate alla coltivazione di un fondo del quale, unitamente alla casa medesima, il richiedente il sussidio era, da oltre un anno prima del 18 ot-

tobre 1936, legittimo possessore e per il quale egli, in nome proprio o di coloro dai quali il fondo a lui pervenne, trovavasi inscritto nel ruolo delle imposte fondiarie.

Se trattasi di case che hanno cessato di essere destinate alla coltivazione di un fondo e non sono ancora soggette ad imposta, il certificato del podestà ne farà analoga dichiarazione;

b) atto di notorietà assunto dal pretore o dal giudice conciliatore del luogo nel quale esistono i beni, coll'intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente all'epoca del terremoto era, da oltre un anno, nel legittimo possesso del fabbricato per il quale chiede il sussidio dello Stato, ovvero del fondo al quale era destinata la casa colonica, e che in tale possesso si trova ancora.

Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dello immobile stesso al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà e vistato dal prefetto.

Art. 5.

Quando il possesso dell'edificio danneggiato o distrutto si appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione economica agli effetti del precedente articolo 3 sarà fatto nei confronti di tutti i possessori in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diverse persone, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascun edificio e, dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al richiedente il sussidio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata.

Al proprietario, invece, che abbia iniziato nel termine le opere di cui alla perizia redatta dal Genio civile, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a L. 1200.

Il residuo a saldo è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati, e purchè l'ultimazione avvenga entro dodici mesi dalla data fissata per lo inizio dei lavori, nel caso di restauro, ed entro diciotto mesi, nel caso di ricostruzione, e purchè il fabbricato sia rimasto in proprietà del danneggiato o dei suoi eredi.

Se i lavori siano ultimati oltre i termini di cui innanzi, ma comunque entro quindici mesi dalla data stabilita per l'inizio dei lavori, nel caso di restauro, ed entro due anni, nel caso di ricostruzione, il sussidio, anzichè nella misura di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà liquidato in ragione del 40 per cento della spesa dei lavori di riparazione o del valore dei fabbricati distrutti, quale che sia il reddito del richiedente.

Trascorsi anche i termini fissati col precedente comma senza che i lavori siano stati completamente ultimati, la concessione del sussidio resta senz'altro revocata per la somma che non sia stata corrisposta.

Art. 7.

Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a più persone, il pagamento dei sussidi di cui al precedente articolo è fatto a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori, mediante la esibizione degli atti contabili e delle quietanze di pagamento a lui intestate.

Non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato o dei relativi acconti concessi ai termini del presente decreto, fatta eccezione per il vincolo a favore degli appaltatori dei lavori di riparazione o di ricostruzione, e salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Art. 8.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, gli Istituti ordinari di credito e cooperativi, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie istituito in forza dell'art. 45 della legge 19 luglio 1906, n. 390, il Consorzio per concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908 di cui all'art. 301 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sono autorizzati, anche in deroga ai loro rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi statali a termini dell'art. 3 del presente decreto.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario, a parziale estinzione del suo debito.

Oltre il riconoscimento della cessione all'Istituto mutuante delle quote di sussidio eventualmente dovute a norma dell'articolo 6 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere, nè alcuna responsabilità per l'estinzione dei mutui.

Art. 9.

Gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi a norma del precedente articolo, una ipoteca, la quale ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

L'ipoteca è anche valida su tutto il fondo rustico o su parte di esso, quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricato rurale.

L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del

contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso i privilegi di cui al presente articolo.

Art. 10.

Nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori potranno essere concessi, con le norme ed i privilegi del presente decreto, dagli Istituti stessi.

Qualora, entro un mese dalla data della domanda, il nuovo mutuo non sia concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto fra quelli indicati all'art. 8.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 8 e 9 non si applicano per i fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Nell'esecuzione dei lavori previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto, il Genio civile provvede con quelle modalità che stimi più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici riparati o demoliti o delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato od i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.

Nessun risarcimento è dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbano essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dalla inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dell'azione giudiziaria, debbono essere notificate all'Amministrazione entro sessanta giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 12.

I proprietari di fabbricati rurali possono anche chiedere l'applicazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli articoli 43 e seguenti del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, purchè il contributo non superi la quota di spesa a carico dei proprietari stessi, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 13.

I lavori da eseguire a cura diretta dello Stato e degli enti locali a termini del presente decreto, sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Ai lavori da eseguire a cura dello Stato può provvedersi mediante licitazione privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Le agevolazioni previste nel comma precedente non si estendono ai contratti di mutuo di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.

Art. 15.

I Comuni che saranno compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto si intendono inclusi tra quelli di seconda categoria dell'elenco annesso al R. decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le ulteriori norme di carattere regolamentare che eventualmente occorressero per dare esecuzione al presente decreto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2434.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Palermo.

N. 2434. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Palermo:

Castronuovo - Confraternita di S. Giovanni Evangelista;

Corleone - Confraternita detta Compagnia di S. Elena e Costantino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2435.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato.

N. 2435. R. decreto 19 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, per uso del Ministero dell'educazione nazionale, e per esso del Conservatorio di musica « A. Boito » in Parma, del terreno in destra del torrente Parma, ed a valle del ponte Caprazucca, posto fra la facciata posteriore del Conservatorio di musica ed il Lungo Parma Toscanini, in catasto segnato coi numeri di mappa 2307-*bis a*, 2307-*ter*, 2296-*a*, in complessivi mq. 1750, non censito, giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 30 ottobre 1936 presso l'Intendenza di finanza di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2436.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino.

N. 2436. R. decreto 15 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2437.

Riconoscimento, agli effetti civili, del Beneficio coadiutoriale nella parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in Sampeyre (Cuneo).

N. 2437. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Saluzzo in data 29 giugno 1936, relativo alla erezione del Beneficio coadiutorale perpetuo sotto il titolo di S. Lucia, nella parrocchia dei SS. Apostoli Piertro e Paolo, in Sampeyre (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 103.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « modus vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « modus vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 104.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 105.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al « modus vivendi » stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al « modus vivendi » stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 106.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

Art. 2.

La présente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 18 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich Germanico per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

S. M. il Re d'Italia e il *Cancelliere del Reich Germanico*, animati dal desiderio di regolare reciprocamente il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, allo scopo di facilitare i rapporti giuridici fra il Regno d'Italia e il Reich Germanico, hanno nominato a tal fine come Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri

Il Cancelliere del Reich Germanico:

S. E. il Signor ULRICH von HASSELL, Ambasciatore di Germania presso il Re d'Italia

i quali, dopo aver riconosciuto i loro pieni poteri in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1.

Alle decisioni pronunciate in materia civile e commerciale dalle Autorità giudiziarie di uno dei due Stati e che hanno ivi acquistata l'efficacia della cosa giudicata, è riconosciuta la stessa efficacia sul territorio dell'altro Stato, se le Autorità giudiziarie dello Stato da cui la decisione proviene erano competenti ai sensi degli articoli seguenti, e sempre che il diritto dello Stato richiesto non riservi la competenza esclusiva delle proprie Autorità giudiziarie o di quelle di un terzo Stato.

La procedura da seguirsi per il riconoscimento della decisione è regolata dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 2.

Quando si tratta di contestazioni patrimoniali, le Autorità giudiziarie dello Stato in cui la decisione è stata pronunziata sono competenti, ai sensi dell'art. 1, nelle ipotesi previste da convenzioni internazionali, o se si verifica uno dei casi seguenti:

1° quando nello Stato in cui la decisione è stata pronunziata si trovava il domicilio del convenuto — o di uno dei convenuti se vi era litisconsorzio necessario — e purchè la contestazione non si riferisse al possesso od alla proprietà di un immobile ovvero ad altro diritto reale sopra un immobile;

2° quando, mediante una convenzione espressa in vista di contestazioni derivanti da rapporti giuridici determinati, il convenuto si era sottoposto alla competenza dell'Autorità giudiziaria che si è pronunciata; ovvero quando il convenuto, senza opporre alcuna riserva, si è difeso nel merito della controversia, salvo che le parti avessero la cittadinanza dello Stato richiesto e fossero domiciliate sul suo territorio;

3° quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale od una succursale sul territorio dello Stato da cui emana la decisione, è stato ivi citato per contestazioni attinenti all'esercizio dello stabilimento o della succursale;

4° quando l'azione è basata sopra un atto illecito commesso nello Stato in cui la decisione è stata pronunziata;

5° se, sussistendo la competenza per quanto riguarda la domanda principale, si tratti di una domanda riconvenzionale in connessione con la domanda principale o con i mezzi di difesa contro di essa invocati;

6° in maniera successoria, per le contestazioni fra gli eredi di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunziata;

7° quando si tratta di un'azione reale avente per oggetto un immobile situato nello Stato in cui la decisione è stata pronunziata.

Art. 3.

Relativamente alle contestazioni non patrimoniali, la competenza delle Autorità giudiziarie dello Stato da cui la decisione proviene è fondata ai sensi dell'art. 1 se le parti avevano la cittadinanza di detto Stato ovvero il domicilio sul territorio di esso.

Art. 4.

Il riconoscimento è da escludersi quando la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Il riconoscimento è del pari escluso se nella decisione, trattandosi di cittadini dello Stato richiesto, l'apprezzamento della capacità civile o della rappresentanza legale, o la valutazione di un rapporto di diritto di famiglia o di successione che è decisivo per la contestazione, o la dichiarazione egualmente decisiva di assenza o di morte, siano stati fatti in base ad una legge diversa da quella che secondo il diritto di detto Stato doveva applicarsi. Questa restrizione non vale se, anche applicando tale legge, la decisione risulti fondata.

Quando il convenuto è rimasto contumace, il riconoscimento non è del pari ammesso se l'atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato in tempo utile al convenuto od al suo rappresentante autorizzato a riceverlo, ovvero se la notificazione sia stata fatta per mezzo della pubblicità o, all'estero, in difformità dalle norme convenzionali sulla assistenza giudiziaria reciproca.

Il riconoscimento sarà pure negato se la decisione sia in contrasto con una decisione già pronunziata sulla stessa contestazione da una Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

Art. 5.

Le Autorità giudiziarie dello Stato nel quale la decisione è invocata, nell'esaminare le circostanze che determinano la competenza delle Autorità giudiziarie dell'altro Stato o costituiscono legittimo motivo di rifiuto, non sono vincolate dalle constatazioni di fatto contenute nella decisione.

In ogni caso, non deve procedersi al riesame del merito della decisione.

Art. 6.

Le decisioni pronunciate dalle Autorità giudiziarie di uno dei due Stati e riconosciute in conformità delle precedenti disposizioni nell'altro Stato hanno quivi forza esecutiva se sono esecutorie nello Stato da cui provengono.

Art. 7.

La parte che invoca la decisione deve produrre:

1° una copia della decisione avente tutti i requisiti necessari per la sua autenticità;

2° i documenti idonei a comprovare che la decisione è passata in giudicato e, ove occorra, che è esecutoria nello Stato in cui fu pronunziata;

3° l'originale, ovvero una copia certificata conforme, dei documenti da cui risulti che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla parte rimasta contumace ha avuto luogo in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, terzo comma;

4° una traduzione degli atti sopra indicati, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare o da un traduttore giurato di uno dei due Stati.

Art. 8.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutorietà delle sentenze arbitrali, la Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, depositata a Ginevra per la firma il 26 settembre 1927, regola i rapporti fra i due Stati, nella intesa che essa si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni di cui al suo articolo 1, comma primo.

Per provare che la sentenza arbitrale è diventata definitiva ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, lettera *d*), della convenzione sopra menzionata, basta una attestazione rilasciata dalle competenti autorità; la competenza di queste autorità è certificata dal Ministero della giustizia del rispettivo Stato.

Le transazioni concluse davanti agli arbitri sono assimilate, quanto alla loro esecutorietà, alle sentenze arbitrali.

Art. 9.

Le transazioni concluse davanti all'Autorità giudiziaria di ciascuno dei due Stati ed ivi aventi forza esecutiva sono assimilate alle decisioni giudiziarie senza che occorra procedere all'accertamento della competenza di detta Autorità giudiziaria.

Art. 10.

La parte ammessa al gratuito patrocinio in uno dei due Stati ne beneficierà nell'altro Stato nella procedura tendente a far riconoscere o a far dichiarare esecutoria la decisione pronunziata in suo favore.

Art. 11.

Le Autorità giudiziarie di ciascuno dei due Stati devono, a richiesta di parte, astenersi dal decidere sulle contestazioni per le quali già sia pendente un processo innanzi alle Autorità giudiziarie dell'altro Stato, purchè queste ultime siano competenti a norma della presente convenzione.

Art. 12.

Le norme della presente convenzione non si applicano alle decisioni che ordinano un sequestro od altra misura provvisoria, nè alle decisioni pronunziate in un processo penale sulle conclusioni della parte civile, nè alle decisioni pronunziate in una procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Art. 13.

La parola domicilio designa agli effetti della presente convenzione:

1° per il maggiorenne capace, per il minore emancipato e per il maggiorenne il quale ha bisogno soltanto della assistenza di un curatore per il compimento di determinati atti, il luogo nel quale egli risiede, in uno dei due Stati, con l'intenzione di stabilirvisi, o, in mancanza, il luogo ove si trova, in uno dei due Stati, la sede principale dei suoi interessi;

2° per le persone sottoposte alla patria potestà od alla tutela, il luogo ove trovasi il domicilio del rappresentante legale;

3° per la donna maritata, il luogo dove trovasi il domicilio del marito. Tuttavia, se il domicilio del marito non è noto, o se la donna è legalmente separata od autorizzata ad avere un domicilio proprio, il domicilio della donna maritata si determina in conformità del numero 1°;

4° per le società e per le persone giuridiche, il luogo ove si trova la sede stabilita dallo statuto o, in mancanza, il luogo ove è tenuta l'amministrazione.

Art. 14.

La presente Convenzione non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano fra i due Stati il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie relative a materie speciali.

Art. 15.

Le decisioni relative alle spese del giudizio, contemplate nell'articolo 18 commi 1° e 2° della Convenzione su la procedura civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905, pronunziate in uno dei due Stati saranno gratuitamente dichiarate esecutorie sul territorio dell'altro Stato, anche a richiesta diretta della parte interessata.

Art. 16.

Fatta riserva di quanto è stabilito nelle disposizioni degli articoli 3 e 4, le norme della presente Convenzione si applicano qualunque sia la nazionalità delle parti.

Art. 17.

Le Alte Parti contraenti si riservano di addivenire ad un accordo, mediante scambio di note, per estendere la presente Convenzione alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.

Art. 18.

La presente Convenzione è conclusa in lingua italiana ed in lingua tedesca. I due testi fanno egualmente fede. La Convenzione viene redatta in due esemplari; a ciascuno degli Stati contraenti ne è consegnato uno. La Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Berlino al più presto possibile.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Essa non si applicherà alle decisioni giudiziarie od alle sentenze arbitrali che sono passate in giudicato prima della sua entrata in vigore, nè alle transazioni concluse prima di quel momento.

La Convenzione potrà essere denunziata da ciascuno dei due Stati contraenti; tuttavia rimarrà in vigore ancora sei mesi dopo la denunzia.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Roma, addì 9 marzo 1936-XIV.

MUSSOLINI — ULRICH VON HASSELL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidunger in Zivil- und Handelssachen.

Der Deutsche Reichskanzler und *Seine Majestät der König von Italien,* von dem Wunsche geleitet, zur Förderung der rechtlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und Italien die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil— und Handelssachen zu regeln, haben beschlossen, hierüber ein Abkommen zu schliessen. Zu diesem Zwecke haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler
den deutschen Botschafter bei Seiner Majestät dem König von Italien ULRICH VON HASSELL

Seine Majestät der König von Italien
den Chef der Regierung, Premierminister und Minister der Auswärtigen Angelegenheiten BENITO MUSSOLINI

die nach Prüfung ihrer Vollmachten, die in guter und gehöriger Form befunden worden sind, folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

Den in Zivil- und Handelssachen ergangenen Entscheidungen der bürgerlichen Gerichte des einen Staates, die dort Rechtskraft erlangt haben, wird im Gebiet des anderen Staates dieselbe Wirkung zuerkannt, wenn für die Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung gefällt wurde, eine Zuständigkeit nach Massgabe der folgenden Artikel begründet war und nicht nach dem Recht des Staates, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, dessen eigene Gerichte oder die eines dritten Staates ausschliesslich zuständig sind.

Das Verfahren, in dem die Anerkennung der Entscheidung nachzusuchen ist., bestimmt sich nach dem Recht des angerufenen Staates.

Artikel 2.

In vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind die Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung gefällt wurde, im Sinne des Artikels 1 zuständig, wenn die in einem zwischenstaatlichen Abkommen vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind oder eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

1. wenn in dem Staate, in dem die Entscheidung erlassen worden ist, der Beklagte - oder einer der Beklagten, falls notwendige Streitgenossenschaft bestand - seinen Wohnsitz hatte und der Anspruch sich nicht auf den Besitz oder das Eigentum an einem Grundstück oder auf ein sonstiges Realrecht an einem Grundstück bezog;

2. wenn sich der Beklagte durch eine ausdrückliche Vereinbarung über Ansprüche aus bestimmt bezeichneten Rechtsverhältnissen der Zuständigkeit des Gerichts, das die Entscheidung gefällt hat, unterworfen oder sich vorbehaltlos auf den Rechtsstreit eingelassen hatte, es sei denn, dass beide Parteien Angehörige des Staates waren, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, und in diesem ihren Wohnsitz hatten;

3. wenn der Beklagte am Orte seiner geschäftlichen Niederlassung oder Zweigniederlassung für Ansprüche aus dem Betriebe dieser Niederlassung belangt worden ist;

4. wenn sich die Klage auf eine unerlaubte Handlung gründet, die in dem Staate begangen ist in dem die Entscheidung gefällt wurde;

5. für eine Widerklage, wenn das Gericht für die Entscheidung über die Klage zuständig ist und der Gegenanspruch mit dem Klageanspruch oder mit einem vorgebrachten Verteidigungsmittel im Zusammenhang steht;

6. in Erbschaftsstreitigkeiten zwischen den Erben eines Angehörigen des Staates, in dem die Entscheidung gefällt wurde;

7. für eine dingliche Klage, die sich auf ein Grundstück im Gebiet des Staates bezieht, in dem die Entscheidung gefällt wurde.

Artikel 3.

In nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind die Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung gefällt wurde, im Sinne des Artikels 1 zuständig, wenn die Partein Angehörige dieses Staates waren oder dort ihren Wohnsitz hatten.

Artikel 4.

Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die Entscheidung Bestimmungen enthält, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen.

Sie ist ferner zu versagen, wenn in der Entscheidung hinsichtlich eines Angehörigen des angerufenen Staates bei Beurteilung der Handlungsfähigkeit oder der gesetzlichen Vertretung oder bei Beuhteilung eines für den Anspruch massgebenden familien- oder erbrechtlichen Verhältnisses oder der dafür massgebenden Abwesenheits- oder Todeserklärung andere als die Gesetze zugrunde gelegt sind, die nach dem Rechte dieses Staates anzuwenden wären. Die Entscheidung ist jedoch anzuerkennen, wenn sie auch bei Anwendung dieser Gesetze begründet wäre.

Hat sich der Beklagte auf den Rechtsstreit nicht eingelassen, so ist die Anerkennung zu versagen, wenn die Zustellung der den Rechtsstreit einleitenden Ladung oder Verfügung an den Beklagten oder seinen zur Empfangnahme berechtigten Vertreter nicht rechtzeitig oder lediglich im Wege der öffentlichen Zustellung oder im Ausland auf einem anderen Wege als dem der gegenseitigen Rechtshilfe bewirkt worden ist.

Die Anerkennung ist auch zu versagen, wenn die Entscheidung mit einer über denselben Anspruch ergangenen Entscheidung eines Gerichtes des angerufenen Staates im Widerspruch steht.

Artikel 5.

Das Gericht des Staates, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, ist bei der Prüfung der die Zuständigkeit eines Gerichts des anderen Staates begründenden Tatsachen und der Versagungsgründe an die tatsächlichen Feststellungen der Entscheidung nicht gebunden. Im übrigen, ist die zmässigkeit der Entscheidung nicht zu prüfen.

Artikel 6.

Die in dem einen Staate ergangenen gerichtlichen Entscheidungen, die nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen in dem anderen Staate anerkannt werden, werden dort auch vollstreckt, vorausgesetz, dass sie in dem Staate, in dem sie ergangen sind, vollstreckbar sind.

Artikel 7.

Die Partei, die die Entscheidung geltend macht, hat beizubringen:

1. eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt,

2. die Urkunden, die dartun, dass die Entscheidung in dem Staat, in dem sie gefällt wurde rechtskräftig ist und, gegebenenfalls, dass sie vollstreckbar ist;

3. die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunden, aus denen sich ergibt, dass die den Rechtsstreit einleitende Ladung oder Verfügung der Partei, die sich auf den Rechtsstreit nicht eingelassen hatte, entsprechend der Vorschrift des Artikels 4 Abs. 3 zugestellt ist;

4. eine Übersetzung der vorerwähnten Urkunden, die Übersetzung muss von einem diplomatischen oder konsularischen Vertreter oder von einem beeidigten Dolmetscher eines der beiden Staaten als richtig bescheinigt sein.

Artikel 8.

Hinsichtlich der Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen gilt im Verhältnis zwischen beiden Staaten das in Genf zur Zeichnung aufgelegte Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26. September 1927 mit der Massgabe, dass es ohne Rücksicht auf die im Artikel 1 Abs. 1 daselbst enthaltenen Beschränkungen auf alle in einem der beiden Staaten ergangenen Schiedssprüche Anwendung findet.

Zum Nachweis, dass der Schiedsspruch eine endgültige Entscheidung im Sinne des Artikels 1 Abs. 2 lit. *d* des vorbezeichneten Abkommens darstellt, genügt eine Bescheinigung der zuständigen Behörden; die Zuständigkeit dieser Behörden ist durch das Justizministerium ihres Staates zu bestätigen.

Vor einem Schiedsgericht abgeschlossene Vergleiche stehen hinsichtlich ihrer Vollstreckbarkeit Schiedssprüchen gleich.

Artikel 9.

Vergleiche, die vor dem Gericht eines der beiden Staaten abgeschlossen sind und dort vollstreckbar sind, werden ebenso wie gerichtliche Entscheidungen behandelt, ohne dass es einer Prüfung der Zuständigkeit des Gerichts bedarf.

Artikel 10.

Der in dem einen der beiden Staaten zum Armenrecht zugelassenen Partei ist im anderen Staate in dem Verfahren, in dem sie die Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung der zu ihren Gunsten ergangenen Entscheidung nachsucht, ebenfalls das Armenrecht zu bewilligen.

Artikel 11.

Die Gerichte jedes der beiden Staaten haben auf Antrag einer Partei die Entscheidung über Ansprüche abzulehnen, wegen deren vor einem nach diesem Abkommen zuständigen Gericht des anderen Staates bereits ein Verfahren anhängig ist.

Artikel 12.

Auf Arreste und andere einstweilige Verfügungen, auf die in einem Strafverfahren ergangenen Entscheidungen über privatrechtliche Ansprüche und auf Entscheidungen, die in einem Konkursverfahren oder in einem Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses ergangen sind, findet das Abkommen keine Anwendung.

Artikel 13.

Unter « Wohnsitz » im Sinne dieses Abkommens ist zu verstehen:

1. für den geschäftsfähigen Volljährigen für den mündig Erklärten und für den Volljährigen, der bloss zur Vornahme gewisser Handlungen der Mitwirkung eines Beistandes bedarf, der Ort, an dem er sich in einem der beiden Staaten in der Absicht ständiger Niederlassung aufhält, oder in Ermangelung eines solchen Ortes, der Ort in einem der beiden Staaten, an dem sich der hauptsächliche Sitz seiner Interessen befindet;

2. für eine Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, der Ort des Vohnsitzes des gesetzlichen Vertreters;

3. für die Ehefrau der Ort des Wohnsitzes des Ehemannes; ist jedoch der Wohnsitz des Ehemannes unbekannt, oder ist die Ehefrau von Tisch und Bett getrennt, oder ist sie berechtigt, einen selbständigen Wohnsitz zu haben, so bestimmt sich der Wohnsitz der Ehefrau nach Massgabe der Nr. 1;

4. für Gesellschaften und juristiche Personen der in der Satzung bestimmte Sitz oder in Ermangelung eines solchen der Ort, an dem ihre Verwaltung geführt wird.

Artikel 14.

Die Vereinbarungen, die für besondere Rechtsgebiete über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen zwischen beiden Staaten getroffen sind, werden durch dieses Abkommen nicht berührt.

Artikel 15.

Die im Artikel 18 Abs. 1 und 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 genannten Kostenentscheidungen, die in einem der beiden Staaten ergangen sind, werden im Gebiete des anderen Staates auch auf unmittelbaren Antrag einer Partei kostenlos für vollestreckbar erklärt.

Artikel 16.

Vorbehaltlich der Vorschriften der Artikel 3 und 4 sind die Bestimmungen dieses Abkommens ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Parteien anzuwenden.

Artikel 17.

Die Hohen Vertragschliessenden Teile behalten sich vor, durch eine mittels Notenwechsels zu treffende Vereinbarung das vorliegende Abkommen auf die italienischen Kolonien und Besitzungen auszudehnen.

Artikel 18.

Dieses Abkommen ist in deutscher und italienischer Sprache abgeschlossen. Beide Texte haben gleiche Kraft. Das Abkommen wird in zwei Stücken ausgefertigt; jedem der beiden Vertragsstaaten Wird ein Stüch ausgehändigt. Das Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald als möglich in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt drei Monate nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Es findet keine An-

wendung auf Entscheidungen, die vor seinem Inkrafttreten rechtskräftig geworden sind, und auf Vergleiche, die vor diesem Zeitpunkt zustande gekommen sind.

Das Abkommen kann von jedem der vertragschliessenden Staaten gekündigt werden. Es bleibt jedoch nach erfolgter Kündigung noch sechs Monate in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom, am 9 märz 1936.

ULRICH VON HASSELL — MUSSOLINI

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 107.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paulucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza lo acquisto da parte dello Stato, del Palazzo Paulucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETI MINISTERIALI 14 gennaio 1937-XV.

Diniego di registrazione di specialità medicinali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 29 gennaio 1936 della ditta Industria Elettrochimica Marchigiana, domiciliata in Porto San Giorgio, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere il presidio medico-chirurgico denominato « Clorosina », prodotto nel laboratorio della ditta stessa, con la seguente formula di composizione: ipoclorito di sodio al 5 % di cloro attivo stabilizzato con idrato sodico ed acido borico e profumato con speciali essenze;

Considerato che all'analisi la formula di composizione è risultata diversa da quella dichiarata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione degli articoli 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 189 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Industria Elettrochimica Marchigiana la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e regolamento, del presidio medico-chirurgico denominato « Clorosina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 19 maggio 1936 della Ditta Milanoil, domiciliata in Milano-Lambrate, via dei Canzi, 25, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere il presidio medico-chirurgico denominato « Mugoform », prodotto nel laboratorio della ditta, con la seguente formula di composizione: olio di ricino gr. 2; colofonia gr. 1; potassa caustica soluz. a 20 Bc. gr. 2,50; formaldeide liquida al 40 % gr. 20; essenza di pino e di mugo gr. 0,50, acqua q. b. a gr. 100;

Considerato che l'attività battericida del prodotto è troppo scarsa;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione degli articoli 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 189 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Milanoil la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e regolamento, del presidio medico-chirurgico denominato « Mugoform ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 3 gennaio 1936 della ditta S. A. Catrami Cartoni e Disinfettanti, domiciliata in Romagnano Sesia, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere il presidio medico-chirurgico denominato « Saccedoil », prodotto nel laboratorio della ditta in Prato Sesia, con la seguente formula di composizione: catrame liquido gr. 80, olio medio di catrame gr. 20;

Considerato che l'attività disinfettante del prodotto è troppo scarsa;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione degli articoli 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1926, numero 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 189 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta S. A. Cartoni Catrami e Disinfettanti la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e regolamento, del presidio medico-chirurgico denominato « Saccedoil ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 maggio 1935 della ditta Istituto Terapeutico Romano, domiciliata in Roma, via dei Salentini, 1, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere la specialità medicinale denominata « Lattovitamina » nelle categorie flacone e fiale, prodotta nel laboratorio della Ditta, con la seguente formula di composizione: fermento lattico (bacillo bulgarico); inositesafosfato di calcio e magnesio gr. 3; succo d'uva gr. 100;

Considerato che all'analisi la composizione è risultata completamente diversa da quella dichiarata per la mancanza di bacilli bulgarici e la presenza invece di germi sporigeni, per cui il prodotto non può possedere la attribuitagli attività terapeutica;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Istituto Terapeutico Romano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Lattovitamina » in due categorie.

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Governatore di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 4 maggio 1936 della ditta Laboratorio chimico Orfila di G. Ranzoli in Milano, viale Coni Zugna, 47, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere le specialità medicinali denominate: 1) « Galattobyl », 2) « Galazima », 3) « Radiocalcina Carrobio », 4) « Zimopeptina vitaminizzata », prodotte nel laboratorio della ditta, con la seguente formula di composizione:

1) « Galattobyl »: coltura di bacilli bulgarici in brodo di peptone sterilizzato cc. 5; estratto di bile depigmentata gr. 0,05, per una fiala di 5 cc.;

2) « Galazima » coltura di bacilli bulgarici in siero puro di latte sterilizzato cc. 5, fosfato di sodio gr. 0,05, per una fiala di cc. 5;

3) « Radiocalcina Carrobio »: glicerofosfato di calcio gr. 1; cacodilato di calcio gr. 0,25; formiato di calcio gr. 1; lattato di calcio gr. 1; magnesio glicerofosfato gr. 0,50; glicerofosfato di sodio gr. 2; vitamina *D* (pari a 16.800 U. T.) gr. 0,006; estratto fluido di kola gr. 2; tintura noce vomica gr. 1; sciroppo di limone gr. 40; marsala gr. 27; acqua distillata q. b. a cc. 100;

4) « Zimopeptina vitaminizzata »: acido lattico gr. 1; pepsina gr. 0,50; papaina gr. 0,50; glicerina gr. 15; vitamina *D* (pari a 8.400 U.T.) 0,003; glicerofosfato di calcio gr. 0,50; glicerofosfato di sodio gr. 0,50; glicerofosfato di magnesio gr. 0,20; sciroppo limone gr. 50; acqua dist. q. b. a cc. 100;

Considerato che:

1) « Galattobyl »: all'analisi le fiale sono state riscontrate inquinate da sporigeni e che nei fogli illustrativi sono attribuite al prodotto caratteristiche che esorbitano da quelle riconosciute ai preparati similari;

2) « Galazima »: all'esame delle fiale è stato riscontrato un inquinamento da streptococchi per cui il prodotto non corrisponde alle caratteristiche dichiarate;

3) « Radiocalcina Carrobio »: all'analisi la composizione è risultata diversa da quella dichiarata per la mancanza di qualsiasi attività di vitamina antirachitica;

4) « Zimopeptina vitaminizzata »: all'analisi la formula di composizione è risultata diversa da quella dichiarata per la mancanza di attività vitaminica *D* (antirachitica).

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratorio Chimico Orfila la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate:

1) « Galattobyl », 2) « Galazima », 3) « Radiocalcina Carrobio », 4) « Zimopeptina vitaminizzata ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispet-

tive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 18 febbraio 1936 della Ditta dott. Benzi domiciliata in Novi Ligure, via Roma 18, diretta ad ottenere la autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Peptol Elisir Benzi », prodotta nell'officina della ditta, con la seguente formula di composizione: soluzione alcoolica glicerica di estratti china, cola, belladonna, arancio, ecc. gr. 15,7; glicerofosfato sodico gr. 1,80; pepsina e pancreatina gr. 0,33; stricnina nitrato gr. 0,002; arseniato sodico gr. 0,005; formiato sodico gr. 0,25; liquido edulcorato gr. 82;

Considerato che all'analisi la composizione riscontrata è risultata diversa da quella dichiarata, che la formula è irrazionale, e che quindi il prodotto non può possedere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'articolo 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta dott. Benzi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale « Peptol Elisir Benzi ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi allo interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 19 aprile 1930 della Ditta Felice Rebuzzini domiciliata in Milano, via Giambellino, 6, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere le specialità medicinali denominate: 1) « Oleomaltobroma Rebuzzini », 2) « Fitofosfomaltobroma Rebuzzini » prodotte nella officina della ditta, con la seguente formula di composizione:

1) « Oleomaltobroma »: ipofosfito di calcio gr. 160; ipofosfito di sodio gr. 80; citrato di ferro verde gr. 80; acqua dist. e ster. gr. 6.800; gomma dragante polvere gr. 84; olio di fegato di merluzzo gr. 5.520; gomma arabica gr. 2.100; zucchero gr. 8.500; cacao gr. 680; estratto di malto gr. 6.500; vino bianco gr. 600; alcool gr. 400; essenza di cacao vanigliato composto gr. 160; (ergosterina irradiata nella quantità di milligrammi 1 per cucchiaio).

2) « Fitofosfomaltobroma »: inositesafosfato di calcio e magnesio vitaminico gr. 260; acido cloridrico gr. 270; estratto di malto gr. 5.880; zucchero gr. 9.450, acqua gr. 4.730.

Considerato che all'esame la formula di composizione dei due prodotti è risultata diversa da quella dichiarata per la mancanza di potere diastasico, e di potere antirachitico, per cui il prodotto non può possedere le vantate azioni terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Felice Rebuzzini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: « Oleomaltobroma » e « Fitofosfomaltobroma ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 22 giugno 1932 della ditta S. A. Fissativi e Deodoranti domiciliata in Milano, via delle Foppette 2, diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre per vendere i presidii medico-chirurgici denominati: 1) « Superfideol puro », 2) « Deodol Lux », prodotti nel laboratorio della ditta, con la seguente formula di composizione:

1) « Superfideol puro »: formalina al 40 % gr. 20; cloruro di sodio gr. 20; bicloruro di mercurio gr. 10; cloruro di potassio gr. 10; acido tartarico gr. 1; alcool etilico gr. 20; acqua decalcificata gr. 889;

2) « Deodol Lux »: formalina al 40 % gr. 15; alcool etilico gr. 5; solfato di zinco gr. 3,2; bisolfato di allumina gr. 3,2; cloruro di sodio gr. 2; profumo essenza lavanda in acqua distillata gr. 30.

Considerato che:

1) « Superfideol puro » la formula di composizione riscontrata all'analisi è diversa da quella dichiarata per cui non possono attribuirsi al prodotto le vantate attività;

2) « Deodol Lux »: l'attività disinfettante è troppo scarsa;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione degli articoli 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 189 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta S. A. Fissativi e Deodoranti la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e regolamento dei presidii medico-chirurgici denominati « Superfideol puro » e « Deodol Lux ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 11 settembre 1935 della ditta Bacterol di Cazzamalli Luigi domiciliata in Milano, via D. Crespi 1, diretta ad ottenere la autorizzazione a produrre per vendere i presidii medico-chirurgici denominati: 1) « Bacterol tipo tecnico », 2) « Euformina », 3) « Saluformio », prodotti nel laboratorio della ditta, con la seguente formula di composizione:

1) « Bacterol tipo tecnico »: formalina e iodio gr. 18 per 100 grammi di infusione di foglie di eucaliptus, lavanda fiore, bergamotto, menta alpina;

2) « Euformina »: sapone potassico gr. 7; formalina gr. 5; glicerina gr. 3; salolo gr. 2 in 100 grammi di infusione di fiori di lavanda, bergamotto, menta alpina, biancospino e garofano;

3) « Saluformio »: sapone potassico gr. 5; formalina gr. 15 in acqua distillata profumata con essenza di arancio amaro gr. 100;

Considerato che la formula di composizione riscontrata all'analisi del prodotto « Bacterol » non corrisponde a quella dichiarata, e che l'attività battericida dei prodotti « Euformina » e « Saluformio » è scarsissima;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione degli articoli 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 189 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Bacterol di Cazzamalli Luigi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e regolamento dei presidii medico-chirurgici denominati « Bacterol tipo tecnico », « Euformina » e « Saluformio ».

Le LL. EE. i prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi allo interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(377)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel titolo del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1855, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 29 ottobre 1936-XV, in luogo delle parole « dal R. decreto 23 marzo 1931, n. 707 » leggasi: « dal R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127 ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 4 febbraio 1937-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2238, che proroga il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

(526)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 17 corrente, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1936-XV, n. 2047, e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 16 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successivi.

(525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Media dei cambi e dei titoli

del 18 febbraio 1937-XV.

S. U. America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,07
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,735
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,1550
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6770
Olanda (Fiorino)	10,3850
Polonia (Zloty)	360,15
Svezia (Corona)	4,7985
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6234
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,875
Id. 3,50 % (1902)	71,475
Id. 3,00 % (Lordo)	55,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,40
Rendita 5 % (1935)	91,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	89,25
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,50
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	92,025
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale di Sartano (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 14 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1936, n. 300, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Sartano (Cosenza);
Veduto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1936, n. 300, con il quale si è nominato il dott. Pasquale Zito commissario straordinario della Cassa rurale predetta;
Considerato che il predetto dott. Zito ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Oscar Musacchio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Sartano (Cosenza) in sostituzione del dott. Zito Pasquale dimissionario, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(464)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a n. 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 836, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, modificato con il R. decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, convertito in legge con legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 283;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936, che autorizza l'espletamento di concorsi durante l'anno 1937-XV, per pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.
Alle donne che partecipino al presente concorso non potranno essere conferiti più di 4 posti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni;
Nella domanda dovrà essere inoltre, esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia di cui al successivo art. 6.
Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta d'esame.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero ai Fasci femminili, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione, nonchè del numero della tessera dell'anno XV.
Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzioni da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.
Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.
I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.
I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.
Anche nei casi di cui ai due precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 25° anno di età.
Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per i legionari fiumani.
Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.
Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.
Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.
Con l'aumento del limite di età di cui sopra si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui al comma quinto e sesto del presente numero si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, al 18 dicembre 1936-XV, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109 (18 dicembre 1936-XV) abbiano riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *C* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal Podestà del comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del Podestà o altri certificati dei Podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candiati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato su carta legale dal Podestà del comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° diploma di licenza di scuola media inferiore o diplomi equipollenti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma stesso è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal Podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra. I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente art. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso;

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dal 6° comma del n. 3 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificati rilasciati in carta legale dall'Amministrazione presso la quale prestano attualmente servizio non di ruolo e da quella presso la quale il concorso venne espletato.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle Corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di cinque prove: quattro scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno:

1° in una composizione italiana;

2° nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3° in un saggio di dattilografia;

4° in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte di italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista con particolare riguardo all'ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sulla aritmentica elementare e su elementi di computisteria.

I candidati avranno facoltà di sostenere inoltre una prova pratica di stenografia (sistema Nöe).

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di 30 minuti primi, ed è obbligatoria, per esso, l'uso della macchina Olivetti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di 40 centesimi di punto per coloro che conseguiranno la idoneità nella prova pratica facoltativa di stenografia.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e dei cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 16 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1766, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine nell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi, prorogabile a giudizio del competente Consiglio di amministrazione di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio interprovinciale al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo predetto, di grado non inferiore al 7°;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7°;

Per la prova di stenografia ai membri suddetti sarà aggiunto un professore di stenografia il quale parteciperà ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda il giudizio sulla conoscenza della materia da parte del candidato che abbia fatto richiesta di sostenere detta prova facoltativa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

(566) *Il Ministro*: LANTINI.

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso ai posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Taddei Giulio, vincitore del posto di medico condotto nel comune di Montecatini V. C. non ha accettata la nomina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Venturini Ottavio di Domenico;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 12 agosto 1936, n. 16457;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Venturini Ottavio di Domenico è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Montecatini V. C..

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV.

(469) *Il prefetto*: MUGONI.

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i propri decreti n. 15776-Div. San. del 4 agosto 1936, con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso per n. 18 posti di levatrice condotta bandito con decreto prefettizio 31 maggio 1935, n. 9982, e venivano dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che delle numero 16 concorrenti, tre, e precisamente le signore De Benedictis Antonia fu Michele, Rizzo Annita fu Luigi e Spano Gelsomina di Cosimo, classificate rispettivamente 13ª, 14ª e 6ª nella graduatoria di merito, non hanno avuto assegnata alcuna condotta, e ciò perchè le sedi per le quali avevano dichiarato di voler concorrere sono state assegnate ad altre concorrenti che le precedono rispettivamente in graduatoria e che nella rispettiva domanda hanno pure indicato quelle stesse sedi in ordine di preferenza;

Considerato che, in conseguenza, delle 18 condotte ostetriche messe a concorso cinque sono rimaste vacanti;

Visto che a seguito di un esposto prodotto dalla signora Rizzo Annita, il Ministero dell'interno, con nota 3 novembre 1936, numero 20438.2/44276, ha fatto presente che, pur dovendosi, a norma dell'articolo 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, escludere il diritto delle sopranominate concorrenti De Benedictis, Rizzo e Spano, alla dichiarazione di vincitrici, tuttavia si possa assegnare a ciascuna di esse una delle cinque sedi rimaste vacanti, invitando previamente le interessate a manifestare all'uopo le rispettive preferenze ed assecondando le preferenze stesse in relazione alla rispettiva posizione di classifica;

Visto che opportunamente interpellate le candidate De Benedictis Antonia e Spano Gelsomina hanno fatto conoscere che non accettano nessuna delle cinque sedi vacanti, mentre che la candidata Rizzo Annita con un'istanza diretta a questa Prefettura in data 20 novembre 1936, ha chiesto l'assegnazione in ordine di preferenza della condotta ostetrica di Carpignano Salentino;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alla signora Rizzo Annita fu Luigi, è assegnata la condotta ostetrica del comune di Carpignano Salentino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di Carpignano Salentino e di questa Prefettura.

Lecce, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

(478) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.